



14459/13

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Antonio S. Agrò	- Presidente -	Sent. n. sez. 1703
Giovanni Conti	- Relatore -	CC - 06/12/2012
Anna Petruzzellis		R.G.N. 50443/2011
Giorgio Fidelbo		
Angelo Capozzi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marengo Franco, nato a Bra il 02/02/1956

avverso la sentenza del 18/10/2011 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, su richiesta del Procuratore generale in sede ex art. 730 cod. proc. pen., in relazione all'art. 12, comma primo, n. 1, cod. pen., disponeva il riconoscimento della sentenza del Tribunale Distrettuale di Obertoggenburg-Neutoggenburg (Cantone di San Gallo, Svizzera) in data 5 novembre 2004, passata in giudicato il 6 dicembre 2004, con

29

la quale Franco Marengo veniva condannato alla pena di anni undici di reclusione per i reati di rapina, tentata estorsione, sequestro di persona e altro.

2. Ricorre per cassazione il Marengo, denunciando di persona:

2.1. Vizio di motivazione in punto di mancata considerazione dei rilievi difensivi, con i quali si osservava che l'imputato, davanti all'a.g. svizzera non era stato nel corso delle indagini, in cui era stato più volte interrogato dalla p.g., assistito da un difensore.

2.2. Inosservanza della legge penale, non essendo stato richiesto all'a.g. svizzera di specificare sulla base di quali atti il Marengo venne ritenuto colpevole.

3. Ha poi presentato memoria difensiva il Marengo, a sostegno dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ad avviso della Corte il ricorso è fondato.

2. Va ribadito che il riconoscimento della sentenza straniera presuppone che sia stata accertata l'osservanza nell'ambito del procedimento dello Stato estero del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali, che implica necessariamente, tra l'altro, l'assistenza di un difensore (v. Sez. 6, n. 24382 del 12/03/2008, Santarelli, Rv. 240418; nonché in ambito della Corte EDU, tra le altre, Prima Sezione, 24 settembre 2009, Pishchalnikov c. Russia; G.C., 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania; *Idem*, 2 agosto 2005, Kolu c. Turchia, che estendono la garanzia difensiva sin dalle prime fasi dell'inchiesta penale).

3. Come esattamente osservato dal Procuratore generale requirente, dalla sentenza dell'a.g. svizzera, in cui più volte si dà atto dell'ammissione dei fatti da parte del Marengo, senza peraltro che sia riportato, sia pure sommariamente, il contenuto di tali ammissioni, non si ricava in che sede processuale ciò sia avvenuto: se nello stesso dibattimento, al quale il Marengo era presente, ovvero nel corso della istruttoria, condotta, secondo quanto dedotto dal ricorrente, senza alcuna assistenza difensiva, dalla polizia giudiziaria o dal giudice istruttore.

D'altro canto, nelle medesima sentenza, nel punto 1 delle "Considerazioni" si fa riferimento, relativamente ai fatti di causa, alla «accusatoria dell'Ufficio Cantonale per le indagini preliminari del 13 agosto 2004», così potendo sorgere il dubbio che è sulla base di tali atti predibattimentali che si sia fondato, quantomeno in parte, il convincimento della colpevolezza dell'imputato.



4. Ai fini dell'accogliibilità della richiesta di riconoscimento della sentenza estera, occorre dunque verificare se sia stata rispettata la condizione di cui all'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e in particolare se le dichiarazioni rese dall'imputato, su cui in tutto o in parte si è fondata la condanna, siano state rilasciate in presenza di un difensore.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che verificherà il rispetto dei principi sopra indicati previa acquisizione di informazioni e della pertinente documentazione dall'a.g. svizzera.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 06/12/2012.

Il Consigliere estensore

Giovanni Conti



Il Presidente

